



TRIBUNALE per i MINORENNI di LECCE

Il Tribunale per i Minorenni di Lecce, riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg:

Dr.ssa Lucia Rabboni
Dr.ssa Silvia Minerva
Dr.ssa Maria Rosa Pennetta
Dr. Andrea Feltri

Presidente relatore
Giudice
Giudice onorario
Giudice onorario

visto il ricorso ex art. 31 D.lgs. n 286/98, depositato in data 28/6/21 nell'interesse
(Albania) in qualità di madre di , nato a Galatina il
chiede di essere autorizzata a permanere in Italia in quanto "il ritorno improvviso nel paese di origine
potrebbe senza dubbio costituire un pregiudizio per lo sviluppo psico-fisico del minore
ormai integrato nel contesto scolastico e sociale"

vista la documentazione allegata all'istanza e quella acquisita nel corso dell'istruttoria;
visto il verbale di ascolto dell'istante in data 3/9/21;
visto il parere del P.M. in data 14/9/21;

OSSERVA

Prima di esaminare nel merito l'istanza di cui in premessa appare necessario premettere, sia pure sinteticamente, quali siano le coordinate giuridiche e giurisprudenziali alla luce delle quali interpretare e fare applicazione dell'invocato art. 31 D.lgs. n 286/98 che, come è noto, permette, a seguito di autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, l'ingresso o la permanenza dei familiari del minore sul territorio nazionale, ove già si trovi quest'ultimo, "per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore", in deroga all'ordinario regime giuridico dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri disciplinato dal T.U. sull'immigrazione nel quale lo stesso art. 31 è inserito.

La norma, infatti, come affermato dalla corte Costituzionale nella sentenza 232/01¹ si pone in funzione di norma di chiusura del sistema di tutela dei minori stranieri - fondato in via ordinaria sul divieto di espulsione degli stranieri minori di anni 18 (art 19 co. 2° lett. a D.lgs. n 286/98) e delle madri "nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono" (art.19 co. 2° lett. d) nonché sull'istituto del ricongiungimento familiare (art. 28 e 29) - apportando una eccezione alla disciplina sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero dettata dalle norme precedenti quando ricorrano le condizioni per salvaguardare il "preminente interesse" del minore in situazioni nelle quali l'allontanamento suo o di un suo familiare potrebbe pregiudicare gravemente l'integrità psico-fisica: "in tale logica, essa (norma) attua, completa ed esaurisce il bilanciamento necessario ed equilibrato tra il rispetto della vita familiare del minore che i pubblici poteri sono tenuti a proteggere e promuovere e l'interesse pubblico e generale alla sicurezza del territorio e del controllo delle frontiere che richiede soprattutto il rispetto delle norme sull'immigrazione da parte dei soggetti ad essa sottoposti" (Cass SS.UU 25/10/10 n. 21799).

Quando, infatti, la materia dell'immigrazione, dominata dalle esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, attinge i diritti della famiglia e dei minori immigrati occorre operare un accorto

¹ Con tale sentenza la Corte ha ritenuto legittima la tutela apprestata al solo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello stato, a mantenere l'unità familiare alle condizioni prescritte dall'art. 28 T.U. immigr., ben potendo lo Stato porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale effettuando "un corretto bilanciamento dei valori in gioco", esistendo in materia un'ampia discrezionalità legislativa limitata soltanto dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli.

bilanciamento fra diritti e valori aventi lo stesso rango: da un lato il diritto alla famiglia (riconosciuto dagli artt 29 e 30 della costituzione, dall'art. 9 della convenzione di N.Y e dall'art 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo) che, in quanto diritto umano fondamentale, deve trovare applicazione tanto nei confronti dei cittadini che degli stranieri e che, in caso di minori, deve godere di una speciale protezione.

Dall'altro il diritto dello Stato di tutelare, adottando norme disciplinanti l'ingresso e la permanenza degli stranieri sul territorio, l'interesse pubblico generale alla sicurezza del territorio e del controllo delle frontiere che rappresenta, secondo la Corte Costituzionale e le fonti internazionali *"un valore primario di pari rango ed egualmente degno di tutela: tanto che la Corte CEDU lo ha incluso fra gli interessi, pure fondamentali, indicati dal 2° comma dell'art 8² della Convenzione Europea, a fronte dei quali ha considerato recessivi anche quelli del 1° comma, e comunque oggetto di un necessario bilanciamento che ha dato origine al noto catalogo dei parametri contenuti nella decisione Boulif del 2 agosto 2001"* (Cass. SS.UU. 25/10/10 n. 21799).

Pertanto, il comma 3° dell'articolo 31 T.U. cit., lungi dal contrapporsi all'intero sistema dell'immigrazione come disciplinato dal T.U. del 98 è rivolto *"ad operare il bilanciamento con l'interesse del minore nel grado più elevato possibile ed oltre il limite posto da quest'ultima normativa, senza per questo pregiudicare l'interesse pubblico alla sicurezza nazionale nonché all'osservanza della disciplina dell'immigrazione"* con una soluzione, ritenuta adeguata a consentirne il contenimento, la quale subordina l'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso del genitore (o familiare) irregolare del minore straniero alla ricorrenza del requisito legale della *"gravità dei motivi"* e con *"la necessaria concessione di detta formula allo sviluppo psicofisico del minore, da apprezzare, quindi, avendo riguardo alla situazione in atto del fanciullo allorché si prospetta un deterioramento grave della sua condizione, con giudizio eventualmente prognostico sulle conseguenze che la sua modificazione possa comportare per il minore"*. (Cass. SSU 25/10/10 n. 21799).

Alla luce di tali considerazioni la Corte di Cassazione a sezioni unite nella citata sentenza del 25/10/10 ha ritenuto censurabili - perché entrambi incompatibili con l'intero sistema integrato delle fonti costituzionali, comunitarie ed internazionali - i due opposti orientamenti precedentemente affermatasi nella giurisprudenza della Corte con riferimento all'art. 31 e segnatamente alla ricorrenza dei gravi motivi.

Da un lato, dunque, non si ritiene condivisibile l'orientamento cd. restrittivo, assolutamente prevalente in passato, che travalicando la lettera della legge, qualificava la norma come "eccezionale" correlandola a situazioni di emergenza o di estremo pericolo per la salute (talvolta soltanto fisica) del minore.

Ma neppure la norma permette, come invece vorrebbe parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, di ravvisare quei *"gravi motivi"* sulla scorta di un'idea *"promotiva dello sviluppo del fanciullo che ne prenda in considerazione il preminente interesse in relazione all'età e/o alle condizioni di salute anche psichiche nonché al pregiudizio che gli può derivare comunque dall'allontanamento forzato dei familiari"* (Cass 25026/05)

In tal modo, argomenta la Corte a Sezz. Unite si finirebbe col *"superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento posta dalla normativa precedente tutte le volte in cui, per effetto dell'espulsione del genitore irregolare, si realizzi la rottura dell'unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest'ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico: con la conseguente applicazione automatica della deroga dell'art. 31, in tal modo*

² Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

trasformata in regola, onde impedire detto allontanamento per tutta la durata della minore età o (secondo altre decisioni) per la durata dell'intero percorso scolastico."

Le Sezioni Unite, con la suddetta pronuncia, compongono il contrasto in precedenza registrato in seno alle sue sezioni, nel senso che la tecnica di normazione a clausola generale dell'articolo 31 induce a comprendervi *"qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o è altamente probabile deriverà al minore, dall'allontanamento dei familiari o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Si tratta, all'evidenza, di situazioni che non si prestano ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, ma richiedono un'indagine svolta in modo individualizzato, peraltro da parte di un organo specializzato, tenendo conto della peculiarità delle situazioni prospettate, nonché di ogni possibile variabile - come l'età, le condizioni di salute, la presenza o meno dell'altro genitore e la situazione della famiglia- e di qualsiasi altro fattore idoneo a consentire l'operazione di corretto bilanciamento degli interessi richiesta dalla norma."*

La suprema corte richiama, a proposito della doverosa operazione di bilanciamento, la giurisprudenza della Corte EDU che, soprattutto alla luce della formulazione poco precisa dell'articolo 8, dovrebbe costituire, un punto di riferimento imprescindibile per gli Stati aderenti al sistema convenzionale: nelle pronunce della CEDU il diritto alla vita privata e familiare non assurge mai a diritto assoluto *"potendo lo stesso essere sacrificato sulla base di politiche statali di regolamentazione dell'immigrazione; ed ha elaborato una serie di criteri di natura elastica al fine di bilanciare il diritto "au respect de sa vie privée et familiale" di cui all'art. 8 della Convenzione con il limite al suo esercizio costituito dall'ingerenza dei pubblici poteri consentita dal 2° comma sostanzialmente subordinandola ai parametri della "proporzionalità" e "necessità"* (Cass Sez. Unite 25-10-10 n 21799).

Nella ormai consolidata giurisprudenza della CEDU, formatasi soprattutto in materia di espulsione dello straniero, è riconosciuto che spetta agli Stati il compito di mantenere l'ordine pubblico - in particolare nell'esercizio del loro diritto di controllare, in conformità ad un principio consolidato di diritto internazionale ed ai trattati internazionali cui essi aderiscono, l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri - ma tuttavia si ritiene legittimo, alla luce della Convenzione, un provvedimento statale che sia suscettibile di interferire con il rispetto della vita familiare, solo quando tale interferenza è: a) prevista dalla legge, b) volta a perseguire un obiettivo legittimo, c) necessaria in una società democratica

Tutto ciò premesso ritiene il collegio che nel caso di specie possano essere ravvisate le condizioni legittimanti il rilascio della invocata autorizzazione e, segnatamente, quei gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore.

Risulta dalla relazione sociale redatta dal Servizio Sociale di Galatina e versata in atti, che il minore è nato e cresciuto in Italia insieme alla madre ed ai due fratelli

i quali con separato ricorso hanno presentato analoga richiesta ex art. 31 D.lgs. n 286/98), mentre il padre da anni vive lontano dal nucleo dapprima in Germania per motivi di lavoro ed attualmente in Albania per non meglio precisate ragioni di giustizia.

Il minore, frequenta la prima elementare e le sue condizioni di vita, benchè modeste, sono dignitose e sufficienti ad assicurargli una crescita adeguata.

In sede di ascolto l'istante - premesso di essersi trasferita in Italia con i due primogeniti nel 2009 per raggiungere il marito con il quale sembrerebbe non intrattenere rapporti e che riferisce essere stato arrestato per motivi da lei non conosciuti - ha dichiarato di lavorare precariamente e irregolarmente come domestica percependo all'incirca 800,00 euro al mese che le bastano per le necessità della famiglia, alle quali partecipano come possono anche i due figli maggiorenni.

Il minore è pienamente integrato nel tessuto sociale italiano e non ha alcun legame con l'Albania dove, secondo quanto dichiarato dalla madre, sono tornati per una visita solo sei anni addietro.

Conseguentemente il rientro in Albania del piccolo al seguito della madre, qualora a quest'ultima non fosse concessa la richiesta autorizzazione, lo esporrebbe ad un innegabile pregiudizio consistente nello sradicamento dall'Italia - dove ha ormai i propri riferimenti esistenziali e dove ha iniziato a tessere le proprie relazioni sociali - e nel conseguente sforzo di adattamento linguistico ed ambientale alla realtà albanese a lui del tutto sconosciuta; inoltre anche le condizioni economiche, oggi appena sufficienti a garantirgli un'esistenza dignitosa ed in prospettiva certamente implementabili ove la madre ottenesse il permesso di soggiorno, patirebbero, almeno in un primo periodo, un peggioramento, dovendo la donna attivarsi in una realtà sociale a lei ormai estranea per reperire una nuova attività di lavoro.

Tanto premesso si ritiene ricorrano le condizioni legittimanti la concessione della richiesta autorizzazione alla madre ai sensi dell'art. 31 c. 3 D. lgs. 286/98.

P.Q.M.

Visto l'art. 31 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

in accoglimento del ricorso ex art. 31 c. 3 D. lgs. 286/98 depositato in data 28/6/21 da

nata a (Albania) l' in qualità di madre di , nato a Galatina il

autorizza la predetta a permanere sul territorio dello Stato fino alla maggiore età del minore.

Dichiara così definito il presente procedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza ivi compresa la comunicazione del presente provvedimento alla Questura di Lecce, Ufficio Immigrazione.

Lecce, 28/10/21

Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Rabboni

Deposita in Cancelleria
Lecce, 22.11.2021
Il Cancelliere
Mario M. M. M.